



## COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 08**

OGGETTO: I.M.U. – Imposta Municipale Unica – Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2017.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Uno del mese di Aprile, alle ore 10.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i Signori:

1. LOMBARDO Giacomo - Sindaco
2. VAIRA Lucio
3. REINERI Aldo
4. GIULIANO Valter
5. BOVERO Maurizio
6. CHIRI Giovanni
7. LOMBARDO Michele
8. ALBERTI Enrica
9. RIBA Lido
10. AIME Alma
11. ABRATE Dario

Risultano assenti i Sigg.ri: Bovero Maurizio, Chiri Giovanni e Aime Alma.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Giuseppe TOCCI, il Signor Giacomo LOMBARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 "Legge di Stabilità", è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dall'01.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la IUC – Imposta Unica Comunale è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (commi da 639 a 640);
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali (commi di dettaglio da 669 a 682);
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (commi di dettaglio da 641 a 668);

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 14.08.2014, in vigore dal 1° Gennaio 2014 e delle sue componenti;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.vo 28 Settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamate le misure riguardanti gli Enti locali contenute nel [Decreto Milleproroghe \(Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244\)](#) pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 304, dello scorso 30 dicembre 2016](#), relative allo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, comma 11), tenuto conto che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione era già previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

Visto il comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): *“677. Il Comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge*

*statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";*

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, Legge 27.12.2013, n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2017, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti;

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Ritenuto quindi, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2017, confermando il livello fissato nell'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 21.05.2016, nel modo di seguito indicato:

a) 0,40% abitazione principale di Categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);

b) 0,76% aliquota base per tutte le altre unità immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli.

L'aliquota è ridotta dello 0,20% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevato che la presente è meramente confermativa dell'assetto in essere stante anche il decorso del termine di legge del 31.03.2017 per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1) Di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU stabilite già per l'anno 2016, come di seguito indicato:

a) 0,40% abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);

b) 0,76% aliquota base per tutte le altre unità immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli.

L'aliquota è ridotta dello 0,20% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2) Di prendere atto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base (0,76%).

3) Di stabilire che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuate nei termini di seguito indicati: Acconto entro il 16 Giugno 2017 – Saldo entro il 16 Dicembre 2017, tenuto conto della possibilità di effettuare un unico versamento totale entro il 16 Giugno 2017.

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 14.08.2014.

5) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

6) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, in relazione agli adempimenti a carico del contribuente.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: (TOCCI Dott. Giuseppe)

IL SINDACO  
F.to: (LOMBARDO Giacomo)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Web dell'Ente oggi 04.05.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19.05.2017, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Ostana, li 04.05.2017

IL MESSO COMUNALE  
F.to: (Maurino Antonella)

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data 01.04.2017

X Ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione;

X Ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ostana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ostana, li 04.05.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to: (MAURINO Antonella)